

CONSIGLIO REGIONALE DELL'ABRUZZO
DIREZIONE AFFARI DELLA PRESIDENZA E LEGISLATIVI
SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI ED EUROPEI

AVVISO PUBBLICO

Avviso per la presentazione delle candidature ai fini della nomina del Garante regionale per i diritti degli animali, ai sensi della L.R. 18 dicembre 2013, n. 47, art. 24-bis, recante “Istituzione e compiti del Garante regionale per i diritti degli animali.”.

Art. 1
(Finalità)

1. Il presente Avviso pubblico stabilisce requisiti, condizioni e modalità per la presentazione delle candidature ai fini dell’elezione del Garante regionale per i diritti degli animali, di seguito “Garante”, ai sensi della L.R. 18 dicembre 2013, n. 47, art. 24-bis, recante “Istituzione e compiti del Garante regionale per i diritti degli animali.”
2. La presentazione della candidatura non comporta alcun diritto alla nomina, l’attribuzione di punteggio o classificazioni di merito. Con il presente Avviso non si pone in essere nessuna procedura concorsuale o selettiva e, in ogni caso, l’Amministrazione procedente si riserva di annullare/revocare per motivi di pubblico interesse il relativo procedimento.

Art. 2
(Elezione e Revoca)

1. Il Garante è eletto dal Consiglio regionale con la maggioranza dei due terzi dei voti favorevoli nelle prime due votazioni e con la maggioranza semplice nella terza votazione.
2. Il Consiglio regionale, con voto a maggioranza assoluta dei componenti, può revocare il Garante per gravi e comprovati motivi di ordine morale o per gravi violazioni di legge o per totale inattività.

Art 3
(Durata in carica)

1. Il Garante resta in carica per la durata della Legislatura regionale durante la quale è avvenuta l'elezione ed il suo mandato è prorogato fino alla successiva elezione. Non può essere riconfermato per più di una volta.

Art. 4
(Funzioni del Garante)

1. Ai sensi dell’art. 24-quater della L.R. 47/2013, il Garante svolge le seguenti funzioni:
 - a) vigilare sull'applicazione su tutto il territorio regionale della "Dichiarazione Universale dei Diritti

degli Animali", proclamata il 15 ottobre 1978 presso la sede dell'UNESCO a Parigi, nonché sulla normativa statale, regionale, locale dell'Unione Europea ed internazionale vigente in materia di tutela degli animali;

b) promuovere campagne di sensibilizzazione, di informazione in materia di tutela dei diritti degli animali curando la conoscenza delle norme statali, regionali, locali dell'Unione Europea ed internazionali con riferimento alle scuole di ogni ordine e grado;

c) ricevere segnalazioni e reclami di chiunque venga a conoscenza di atti o comportamenti lesivi dei diritti degli animali, vigilando sulla corretta applicazione delle normative legislative e regolamentari in materia di diritti degli animali e rappresenta alle amministrazioni competenti la necessità dell'adozione di interventi adeguati alla rimozione delle cause che li determinano;

d) individuare nella tutela degli animali uno strumento finalizzato al rispetto ed alla tolleranza verso tutti gli esseri viventi e in particolare verso le specie più deboli;

e) analizzare le condizioni degli animali, ivi comprese quelle degli animali provenienti, permanentemente o per periodi limitati, da paesi esteri, anche attraverso l'integrazione dei dati e la valutazione dell'attuazione dell'effettività della legislazione, con particolare riferimento alla normativa in materia di circhi, allevamenti, sperimentazione animale, zoo, trasporto, macellazione, negozi di animali, rifugi e canili;

f) segnalare al Consiglio regionale l'opportunità di provvedimenti normativi a seguito delle osservazioni e delle valutazioni delle reali condizioni degli animali, anche alla luce dell'adeguamento alle norme statali o dell'Unione Europea;

g) intraprendere tutte le iniziative necessarie affinché nelle gare e nelle competizioni sportive che impegnano animali non sia fatto uso sugli stessi di sostanze, metodologie o tecniche che ne possano alterare le capacità o le prestazioni e mettere in pericolo la loro integrità fisica o biologica;

h) formulare proposte, anche su richiesta degli Enti locali, per l'elaborazione di progetti pilota, intesi a migliorare le condizioni di vita degli animali;

i) curare rapporti di scambio con tutti gli organismi operanti nell'ambito della tutela e della salvaguardia degli animali.

Art. 5 **(Requisiti)**

1. Il Garante è nominato tra soggetti muniti di diploma di laurea magistrale o di titoli di studio ad esso equiparati in campo scientifico e/o giuridico ed economico in possesso di riconosciuta e specifica competenza ed esperienza, almeno quinquennale, maturata attraverso collaborazioni con le forze dell'ordine, i servizi veterinari delle Asl, i Ministeri e/o i Servizi regionali competenti e le associazioni di volontariato, nell'ambito di attività rivolte alla tutela dei diritti degli animali.

3. Ai fini della nomina di cui al comma 1, rappresentano titoli di preferenza l'essersi distinti nell'affermazione dei diritti degli animali e adoperati per la loro tutela e benessere.

Art. 6 **(Cause ostative)**

1. Non sono eleggibili a Garante:

a) coloro che si trovino in una delle condizioni di cui all'art. 7, comma 1 del D.Lgs n. 235 del 31.12.2012 "Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire

cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190.”. Ai sensi dell’art. 7, comma 2, del D.Lgs n. 235/2012, l’eventuale elezione a Garante di coloro che si trovano in una delle condizioni di cui al comma 1 è nulla. Il Consiglio regionale è tenuto a revocare l’elezione non appena venuto a conoscenza dell’esistenza della condizione stessa;

b) i membri del Governo e del Parlamento nazionale ed europeo, i Presidenti di Regione o Province, i Sindaci , i consiglieri regionali o gli Assessori regionali;

c) i direttori di vertice delle aziende unità sanitarie locali ed ospedaliere, i dirigenti di vertice regionali, di aziende regionali e di aziende partecipate regionali a quota maggioritaria;

d) i membri degli organismi dirigenti nazionali e regionali di partiti o movimenti politici e associazioni sindacali e di categoria;

Art. 7

(Incompatibilità)

1. L’incarico di Garante è incompatibile con l’esercizio di funzioni di amministratori di enti ed imprese o associazioni che ricevono a qualsiasi titolo sovvenzioni dalla Regione che conferisce l’incarico.

2. Qualora, successivamente alla nomina, venga accertata la causa di incompatibilità di cui al presente articolo, il Presidente del Consiglio regionale invita l’interessato a rimuovere tale causa entro 15 giorni e, se questi non ottempera all’invito, lo dichiara decaduto dalla carica e ne dà immediata comunicazione al Consiglio regionale al fine della sostituzione.

3. Durante il mandato, il Garante non potrà esercitare attività di carattere politico. Il Garante, il personale e i suoi collaboratori, sono soggetti a codici etici di autoregolamentazione.

Art.8

(Trattamento economico)

1. Il mandato del Garante è espletato a titolo gratuito e non dà luogo alle attribuzioni di alcun tipo di compenso o indennità di natura equivalente.

Art. 9

(Termine e modalità per la presentazione della candidatura)

1. La candidatura per l’elezione del Garante deve essere redatta utilizzando e compilando esclusivamente il modello di domanda allegato A) reperibile, unitamente al presente Avviso, sulla homepage del sito del Consiglio regionale, sezione “Primo piano” e deve essere presentata entro e non oltre il termine perentorio di giorni 30 (trenta) dalla data di pubblicazione del presente Avviso sul BURAT.

2. Se il termine, di cui al comma precedente, coincide con un giorno festivo, la scadenza è prorogata al primo giorno feriale successivo.

3. La domanda unitamente al curriculum vitae, redatto in formato europeo debitamente datato e firmato, privo dei dati personali non pertinenti, compilabile al seguente link: (<https://europass.cedefop.europa.eu/it>) deve essere inviata al Consiglio regionale dell’Abruzzo - Servizio Affari istituzionali ed Europei, esclusivamente mediante posta elettronica certificata (PEC)

personale, che viene assunta quale domicilio digitale eletto, all'indirizzo protocollo@pec.crabruzzo.it ;

4. Nell'oggetto della PEC deve essere apposta la dicitura “Candidatura per l’elezione del Garante regionale per i diritti degli animali”;

5. La domanda e la documentazione allegata verranno registrate all'interno del sistema di protocollo del Consiglio regionale dell'Abruzzo. Ai fini del rispetto del termine di cui al comma 1, farà fede la data di consegna della PEC. Si invitano, a tali fini, i candidati a verificare l'effettiva ricezione da parte dell'Amministrazione, controllando l'arrivo della ricevuta di avvenuta consegna di posta elettronica certificata;

6. Ai sensi dell'articolo 38, comma 2, DPR 445/2000, le domanda di cui all'allegato A) unitamente al curriculum, sono valide se effettuate secondo quanto previsto dall'articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 “Codice dell’amministrazione digitale”. Per l’effetto, nella domanda trasmessa con la modalità prescritta al comma 1 del presente articolo (a mezzo PEC intestata al richiedente), si ritiene soddisfatto l’elemento della sottoscrizione dell’istanza e della dichiarazione sostitutiva. Nel caso invece venga utilizzata una casella di posta non intestata al richiedente, la domanda e la dichiarazione dovranno essere, a pena di inammissibilità, sottoscritte con firma elettronica certificata oppure con firma autografa accompagnata da copia di un documento di identità in corso di validità.

7. Non verranno prese in considerazione le domande di iscrizione pervenute oltre il termine di presentazione previsto dal presente Avviso e/o trasmesse con modalità difformi da quelle indicate nel presente articolo.

8. Ogni eventuale variazione dei dati trasmessi deve essere comunicata al Servizio Affari Istituzionali ed Europei del Consiglio regionale, che non assume alcuna responsabilità per il mancato recapito di eventuali comunicazioni a causa dell’inesatta indicazione dell’indirizzo da parte del richiedente oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo pec.

9. Per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci si applicano le sanzioni penali di cui all’articolo 76 del citato D.P.R. 445/2000;

10. Le comunicazioni di carattere generale relative al presente Avviso sono effettuate sul sito istituzionale del Consiglio regionale.

Art. 10

(Istruttoria delle candidature)

1. Il Servizio Affari Istituzionali ed Europei, scaduto il termine per la presentazione delle candidature, riscontrata la tempestività e la completezza formale delle stesse, ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. e) della L. 241/1990, trasmette al Consiglio regionale, ai fini dell’elezione, le candidature, i curricula vitae e le eventuali autorizzazioni della amministrazioni di appartenenza a ricoprire la carica di Garante.

2. La candidatura redatta secondo il modello A) è da intendersi:

a) tempestiva se pervenuta nei termini e secondo le modalità previste dall’Avviso;

b) completa se alla stessa è allegato il curriculum vitae e se nella stessa è data indicazione dei requisiti previsti dall’Avviso.

3. Si procederà a dichiarare inammissibile la candidatura **nei casi in cui:**

- a) la domanda pervenga oltre il termine previsto dall'Avviso o con modalità difformi da quelle indicate all'art. 9;
- b) la domanda non reca la sottoscrizione e/o non è corredata della copia del documento di identità in corso di validità laddove trasmessa con casella di posta certificata non intestata al richiedente;**
- c) la domanda è incompleta poiché non corredata del curriculum vitae;
- d) sia accertata la presenza di cause ostative di cui al presente;
- e) sia accertata l'assenza dei requisiti richiesti per l'iscrizione di cui all'art. 5 del presente Avviso.

Art. 11 **(Responsabile del procedimento)**

1. Ai fini della procedura di cui al precedente articolo, il Responsabile del procedimento è la dott.ssa Giulia Scafati e l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria procedimentale è l'Ufficio Affari istituzionali, contattabile al seguente recapito: servizio.affariistituzionali@crabruzzo.it

Art. 12 **(Privacy)**

1. Il nuovo Regolamento UE per la protezione dei dati personali n. 679/2016 (di seguito GDPR) e il D.Lgs. 196/2003 (Codice Privacy) hanno la finalità di garantire che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti delle libertà fondamentali e della dignità delle persone, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale.
2. I dati personali forniti sono necessari per le finalità di cui alle attività di competenza del Consiglio regionale. Il Titolare tratta i dati personali in base a precisi obblighi di legge. Il conferimento dei dati è indispensabile per il controllo previsto da disposizioni di legge.
3. I dati personali sono trattati senza il consenso espresso ex art. 6, c.1 GDPR, per le finalità istituzionali connesse attività di competenza del Consiglio, per il quale sono comunicati.
4. Ai sensi dell'art. 5 GDPR il trattamento dei Dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e potrà essere effettuato anche attraverso modalità automatizzate atte a memorizzarli, gestirli e trasmetterli (per mezzo delle operazioni indicate all'art. 4 n. 2) GDPR e all'art. 4 Codice Privacy) ed avverrà mediante strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza tramite l'utilizzo di idonee procedure che evitino il rischio di perdita, accesso non autorizzato, uso illecito e diffusione.
5. I dati personali sono sottoposti a trattamento sia cartaceo che digitale.
6. Senza la necessità di un espresso consenso ex art. 6, c.1 GDPR, il Titolare potrà comunicare i dati per le finalità di cui all'art. 2 a Organismi di controllo/vigilanza, Autorità giudiziarie, nonché a quei soggetti ai quali la comunicazione sia obbligatoria per legge per l'espletamento delle finalità dette.
7. I dati non saranno diffusi in altro modo.
8. I dati personali raccolti senza necessità del consenso per le finalità indicate sopra saranno trattati e conservati per tutta la durata della fruizione delle attività e, dalla data di cessazione delle attività, per qualsivoglia ragione o causa, i dati saranno conservati secondo i termini previsti delle legge/regolamenti.

9. I dati personali raccolti con il consenso per le finalità indicate al precedente paragrafo saranno trattati e conservati per il tempo necessario all'adempimento di tali finalità.

10. L'interessato ha diritto di chiedere al Titolare l'accesso ai dati che la riguardano, la loro rettifica o la cancellazione, l'integrazione dei dati incompleti, la limitazione del trattamento; di ricevere i dati in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico; di revocare il consenso eventualmente prestato relativamente al trattamento dei dati sensibili in qualsiasi momento ed opporsi in tutto o in parte, all'utilizzo dei dati; di proporre reclamo all'Autorità, nonché di esercitare gli altri diritti riconosciuti ai sensi degli artt. 15-22 GDPR.

11. Il Titolare del trattamento ai sensi delle leggi vigenti è il Consiglio Regionale dell'Abruzzo rappresentato ai fini previsti dal Regolamento UE dal legale rappresentante, il Presidente pro-tempore, Via Michele Jacobucci, 4 – 67100 – L'Aquila - PEC: protocollo@pec.crabruzzo.it Il Responsabile della protezione dei dati è Laura Mariani – email rdp@crabruzzo.it– Pec protocollo@pec.crabruzzo.it

12. Il Titolare del trattamento può avvalersi di incaricati del trattamento interni e/o esterni nominati per il raggiungimento delle finalità specificate al punto 2.

13. L'elenco aggiornato dei responsabili, degli incaricati al trattamento, dei Contitolari e dei destinatari dei dati è custodito presso la sede legale del Titolare del trattamento.